

COMMISSIONE VII

DIFESA

34.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione:		BATTISTUZZI ed altri: Aumento del contributo annuo in favore dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare (2954)	3
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3	RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		SAVIO GASTONE, <i>Relatore</i>	3
Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'arma (2289);		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
ALMIRANTE ed altri: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare (2914);		Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, relativa all'ordinamento degli addetti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della difesa ivi destinato (2665)	4
STEGAGNINI ed altri: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare (2927);		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	4

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Iscrizione e avanzamento nel ruolo di onore dei militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (1399);	
RAUTI e BAGHINO: Promozione dei sottufficiali iscritti nei ruoli d'onore (157);	
	REGGIANI ed altri: Nomina a sottotenente di complemento, con contemporanea iscrizione nel ruolo d'onore, dei militari di truppa in congedo, mutilati e invalidi di guerra, in possesso di particolari requisiti (914) 4
	RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> 4, 5, 7, 8
	BISAGNO TOMMASO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 5, 6
	MARTELLOTTI LAMBERTO 7
	MICELI VITO 8

La seduta comincia alle 9,5.

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Lo Bello è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'arma (2289) e della proposta di legge Stegagnini ed altri: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare (2927) e discussione delle proposte di legge Almirante ed altri: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare (2914); Battistuzzi ed altri: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare (2954).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'arma »; e della proposta di legge Stegagnini ed altri: « Aumento del contributo annuo a favore dello Istituto del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare ». Comunico che a tali provvedimenti sono state abbinata le proposte di legge Almirante,

Pazzaglia, Miceli, Lo Porto, Pellegatta, Rubinacci, Alpini, Parigi: « Aumento del contributo a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare »; Battistuzzi, Bozzi, Serrentino, Baslini, D'Aquino, De Luca, Facchetti, Ferrari Giorgio, Patuelli e Sterpa: « Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare ».

L'onorevole Gastone Savio ha facoltà di svolgere la relazione.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. I quattro provvedimenti al nostro esame affrontano la questione relativa all'aumento della sovvenzione che viene fatta per le associazioni d'arma e a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro.

I compiti che queste associazioni svolgono sono molto importanti in quanto, creando vincoli associativi tra gli *ex* militari, contribuiscono a non disperdere i valori acquisiti durante la vita militare, quali lo spirito cameratesco, il rispetto nei confronti delle istituzioni, del tricolore e dei caduti di tutte le guerre e a educare le nuove generazioni al rispetto di valori fondamentali.

Lo scopo dei provvedimenti in esame è di aumentare il contributo versato annualmente per queste associazioni, anche perché i contributi versati dai soci non possono essere di per sé sufficienti per il funzionamento di tali associazioni.

Desidero infine far presente che mi riservo di presentare al più presto un testo unificato, nel quale verrà indicato il capitolo di bilancio del Ministero della difesa cui verrà affidata la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, relativa all'ordinamento degli uffici degli addetti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della difesa ivi destinato (2665).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, relativa all'ordinamento degli uffici degli addetti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della difesa ivi destinato ».

In assenza del relatore, onorevole Alberini, svolgerò io stesso la relazione.

Con questo disegno di legge, presentato dal ministro della difesa di concerto con quelli degli esteri e del tesoro, si fa riferimento alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, la quale, all'articolo 2, disciplina la composizione degli uffici degli addetti militari all'estero. Sono esclusi da tale disciplina i fattorini uscieri, perché si pensava di far svolgere le loro funzioni ai commessi dipendenti dal Ministero degli esteri, che prestano servizio all'estero. Di fatto ciò non è stato possibile, e quindi si è dovuto far ricorso all'assunzione *in loco* di personale precario a contratto.

Per ovviare agli inconvenienti derivanti da questa situazione, il Governo ha presentato il disegno di legge oggi al nostro esame, che modifica la citata legge n. 838, ed istituisce in organico posti di fattorino uscieri. Si viene così a sanare la situazione di nove impiegati, per i quali era stata trovata una sistemazione, in forza dell'articolo 31 della legge n. 312 del 1980.

Si tratta quindi di un disegno di legge di sanatoria, che non comporta alcun nuovo onere finanziario, in quanto sana solo la situazione giuridica di questi nove impiegati, che già sono in servizio e per-

cepiscono degli emolumenti, che continueranno a percepire anche dopo tale inquadramento.

Abbiamo già acquisito il parere della I Commissione affari costituzionali, mentre la V Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere, per cui sarà necessario rinviare l'esame degli articoli.

Dichiaro ora aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (1399) e delle proposte di legge Rauti e Baghino: Promozione dei sottufficiali iscritti nei ruoli d'onore (157); Reggiani ed altri: Nomina a sottotenente di complemento, con contemporanea iscrizione nel ruolo d'onore dei militari di truppa in congedo, mutilati e invalidi di guerra, in possesso di particolari requisiti (914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Iscrizione ed avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Rauti e Baghino: « Promozione dei sottufficiali iscritti nei ruoli d'onore »; Reggiani ed altri: « Nomina a sottotenente di complemento, con contemporanea iscrizione nel ruolo d'onore dei militari di truppa in congedo, mutilati e invalidi di guerra, in possesso di particolari requisiti ».

Ricordo che esaurita in una precedente seduta la discussione generale ed adottato come testo base il disegno di leg-

ge n. 1399, la Commissione aveva deliberato la trasmissione dell'articolo aggiuntivo Martellotti 4. 01 alla V Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Mentre la Commissione bilancio ci ha inviato parere favorevole, il parere della I Commissione affari costituzionali risulta del seguente tenore: « Parere favorevole all'emendamento trasmesso con la seguente osservazione: si valuti la possibilità di sopprimere l'espressione " purché la domanda di concessione sia antecedente a quest'ultimo", onde consentire l'estensione del beneficio a chi abbia presentato la domanda successivamente al raggiunto limite di età ».

Nel caso dovessimo accogliere il suggerimento della I Commissione, dovremmo certamente inviare il testo nuovamente alla Commissione bilancio, in quanto la formulazione suggerita comporta un onere maggiore per l'estensione dei benefici.

La mia proposta, in qualità di relatore facente funzioni al posto dell'onorevole Bambi, che in questo momento è assente, è di prendere atto di questa osservazione, senza però alcun obbligo di accoglierla.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

I militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore della rispettiva forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, qualora siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazione o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in

tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I militari e graduati di truppa del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, solo in tempo di guerra per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

Presento, in qualità di relatore facente funzioni, i seguenti emendamenti:

Al punto a), del primo comma, sostituire le parole: « alla legge 18 marzo 1968, n. 313 » con le seguenti: « al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure abbiano dato luogo ad un identico trattamento pensionistico corrisposto in base a leggi precedentemente vigenti ».

1. 1.

Al punto b) del primo comma sostituire le parole: « alla legge 10 luglio 1970, n. 1140, e successive modificazioni » con le seguenti: « al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni ».

1. 2.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 1 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 2 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

I militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore, anche se di sottufficiale, a quello con il quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo ai sensi del precedente articolo, dopo almeno un anno di servizio.

Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;

c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi del precedente articolo, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

I militari e i graduati di truppa che abbiano conseguito la promozione ai sensi del comma precedente possono ottenere una terza promozione allorché, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma stesso.

Possono conseguire una quarta promozione i militari e graduati di truppa che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che fruiscono di assegno di superinvalidità, allorché si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) o c).

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

Presento, in qualità di relatore facente funzioni, i seguenti emendamenti:

Al terzo comma sostituire le parole: « del comma stesso » con le seguenti: « dello stesso comma ».

2. 1.

Al quarto comma sostituire le parole: « alla legge 18 marzo 1968, n. 313 » con le seguenti: « al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, numero 915, come sostituita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure di un identico trattamento pensionistico corrisposto in base a leggi precedentemente vigenti ».

2. 2.

Al quarto comma sostituire le parole: « stesse lettere a) o c) » con le seguenti: « lettere a) o c) del precedente secondo comma ».

2. 3.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 1 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 2 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 3 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

L'avanzamento di cui ai precedenti articolo ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti per ciascuna forza armata ad esprimere giudizi di avanzamento.

I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizio prescritti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Restano in vigore le norme della legge 5 marzo 1973, n. 29, come risultano integrate dalla legge 26 novembre 1975, n. 623.

È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 588.

Presento, in qualità di relatore facente funzioni, il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 4 con il seguente:

« L'articolo unico della legge 2 dicembre 1940, n. 588, è abrogato ».

4. 1.

L'onorevole Martellotti ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

I sottufficiali e i militari ai quali è stato riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra possono essere iscritti

al ruolo d'onore anche se il relativo decreto è avvenuto dopo la cessazione dal servizio per raggiunto limite di età (purché la domanda di concessione sia antecedente a quest'ultimo).

PRESIDENTE. L'emendamento da me presentato, come i colleghi possono vedere, consiste soltanto in una maggiore precisazione giuridica e non muta la sostanza dell'articolo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero far presente alla Commissione che l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Martellotti introduce una ingiustificata disparità di trattamento fra le categorie interessate; inoltre non sembra essere di grande utilità se si considera che l'iscrizione nei ruoli d'onore avviene sempre previo collocamento in congedo assoluto e di fatto gli interessati verrebbero a perdere il diritto al trattamento di ausiliaria. La disparità cui ho fatto riferimento deriva dal fatto che presupposto per l'iscrizione nei ruoli d'onore degli ufficiali e sottufficiali è il riconoscimento della loro permanente inabilità al servizio militare per mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge n. 313 del 1968. Mi dichiaro pertanto contrario all'articolo aggiuntivo.

LAMBERTO MARTELOTTI. Per quanto riguarda la questione della perdita della indennità ausiliaria, c'è da dire che la domanda è facoltativa e quindi chi la fa sa a cosa va incontro. Va poi tenuto presente che il beneficio previsto dall'ar-

articolo 4-bis è un beneficio di cui molti andrebbero a godere dopo essere stati messi in congedo assoluto, cioè quando hanno già perso, di fatto, l'indennità ausiliaria, per cui non avrebbero nulla da perdere. Se, al contrario, gli interessati dovessero ancora essere in condizione di poter godere dell'indennità ausiliaria, allora dovrebbero effettuare personalmente una scelta. Quello indicato dal sottosegretario non mi pare dunque un motivo sufficiente per essere contrari all'approvazione dell'articolo aggiuntivo da me presentato.

Per quanto riguarda, poi, la dichiarazione secondo la quale l'approvazione di questo articolo aggiuntivo creerebbe disparità, faccio presente che proprio nel caso di una sua mancata approvazione si creerebbero ulteriori disparità. Infatti, a fronte del principio in base al quale ci si può iscrivere al ruolo d'onore previa messa in congedo, l'articolo 5 stabilisce che anche dopo la messa in congedo assoluto coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 possono chiedere l'iscrizione nel ruolo d'onore. Quest'ultima disposizione ha valore per coloro che ricadano nei benefici previsti dalla presente legge mentre una simile norma non era stata prevista al momento del varo della legge sul ruolo d'onore; questo sta a significare che mentre il graduato di truppa, di cui il provvedimento in discussione si occupa potrà pre-

sentare domanda anche dopo la messa in congedo assoluto, per i sottufficiali una simile possibilità continuerà a non esistere. È questa, dunque, la norma volta a creare quella disparità che il mio articolo aggiuntivo tende, invece, ad eliminare.

VITO MICELI. Le considerazioni svolte dall'onorevole Martellotti sollevano alcune preoccupazioni in relazione ad eventuali effetti negativi che si potrebbero venire a determinare, in seguito all'approvazione di questo disegno di legge, ai danni di alcune categorie. Forse una pausa di riflessione sarebbe necessaria per approfondire la questione e chiedo pertanto il rinvio dell'esame del provvedimento ad un'altra seduta.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 9,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO